

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO** e **BURTULO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Istituzione di una soprintendenza alle antichità
per la Regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni, ma più che mai dopo l'attuazione dell'istituto regionale, si impone di necessità la istituzione della soprintendenza alle antichità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine.

Già Aquileia di per sè potrebbe giustificare la richiesta. Ma la Regione Friuli-Venezia Giulia vanta, oltre Aquileia, Forum Julii (Cividale), Julium Carnicum (Zuglio) e Sutrio e Osoppo e Gemona e Torre di Pordenone, tutte località le quali, come dagli avanzi restituiti, fanno sperare che nel loro ambito si celino altre vestigia della vita preromana, o romana, o paleocristiana. Nè vanno omessi, nella provincia di Gorizia, San Canziano di Isonzo e San Giovanni del Timavo, senza voler accennare alle grotte scoperte nella Regione, una delle quali ha reso di recente notevoli documenti di un mitreo.

Trieste, oltre al Teatro romano ed al Colle di San Giusto coi suoi « romani ruderi », ha rivelato anche una chiesa paleocristiana con pavimento musivo. In breve, il complesso degli elementi storico-archeologici della Regione legittimano la proposta contenuta nel presente disegno di legge.

La soprintendenza di Padova, da cui oggi dipende per le antichità il Friuli-Venezia Giulia, è oberata di lavoro per le altre nove provincie ed i cospicui centri archeologici sui quali esercita la sua giurisdizione e cioè Venezia con Altino e Julia Concordia, già città romane di rilievo, Treviso con la città (Tarvisium) e con Opitergium (Oderzo), Padova in sè ed Ateste (Este), Vicenza con i documenti romani e paleocristiani della città e con le sue grotte, Verona città principe con il suo territorio per ogni specie di antichità e Belluno, con Feltre e Lagole ed altri stanziamenti paleoveneti, e Rovigo, con Adria, e Trento e Bolzano, i quali tutti non possono non assorbire, oltre misura, l'intera capacità di quella soprintendenza.

L'istituenda nuova soprintendenza alle antichità nel Friuli-Venezia Giulia, oltre ad alleggerire l'imponente mole di lavoro e l'enorme peso della patavina, oltretutto risponde ad una esigenza soprattutto di carattere funzionale, attesa la vastità del territorio delle quattro provincie (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste) che dovrà servire, e avuto riguardo alla importanza archeologica dei

centri di origine romana lassù esistenti. La sua sede è prevista ad Udine, che della regione, non soltanto geograficamente ma anche sotto il profilo archeologico, costituisce il punto centrale e che può essere raggiunta in breve tempo da tutte le località summenzionate. La nuova soprintendenza alle antichità con sede in Udine, rispetto a quella patavina, garantisce economia di tempo e di denaro, poichè Aquileia, Cividale, Zuglio Carnico (per nominare soltanto i tre maggiori nuclei archeologici della regione) distano da Padova dai 150 ai 200 chilometri, mentre si raggiungono con un percorso di 18, 20, 50 chilometri da Udine.

Viene ad avvalorare la tesi della fondatezza della proposta il fatto che il Friuli-Venezia

Giulia, già Regione a statuto speciale, rimarrebbe soggetto alla giurisdizione di una soprintendenza che appartiene ad una regione diversa dalla propria.

Osservasi infine che la nuova soprintendenza non comporterà un onere finanziario degno di rilievo: una decina di persone in tutto, da trasferirsi all'occorrenza da altri uffici, basteranno al buon funzionamento del nuovo istituto.

Una parte del suddetto personale può essere tratta senz'altro dagli uffici relativi già esistenti nella regione (Udine, Gorizia e Trieste). Per queste considerazioni si confida nella approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita, con sede in Udine, una soprintendenza alle antichità per l'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono attribuite a detta soprintendenza le competenze nell'ambito regionale già appartenenti alla soprintendenza alle antichità di Padova e alla soprintendenza ai monumenti, gallerie ed antichità di Trieste, per questa ultima limitatamente al settore specifico delle antichità.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte attingendo alle somme disponibili di cui al capitolo 3523 del Ministero del tesoro, relativo al fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.